CIRCOLARE MAGGIO 2017

Prossime scadenze:

- 16 maggio 2017: versamenti fiscali e previdenziali mensili;
- **16 maggio 2017:** versamento della prima rata riferibile all'anno 2017 dei contributi Inps fissi per artigiani e commercianti;
- **25 maggio 2017:** presentazione degli elenchi Intrastat relativi alle operazioni intracomunitarie effettuate nel mese di aprile per i contribuenti con obbligo di adempimento mensile;
- **30 maggio 2017:** deposito bilanci di società di capitali approvati lo scorso 30/04/2017;
- 31 maggio 2017: trasmissione all'Agenzia Entrate dei dati delle liquidazioni periodiche IVA relative al primo trimestre 2017.

Le novità della manovra correttiva 2017

Il D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 (la cosiddetta "Manovrina") è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 95 e sono così entrate in vigore le misure approvate dal Consiglio dei Ministri in data 11 aprile 2017.

Le principali misure contenute nella manovra sono le sequenti:

- Estensione del meccanismo dello Split Payment (scissione dei pagamenti), anche per le prestazioni di lavoro autonomo, alle operazioni, per le quali la fatturazione avviene a partire dal 1º luglio 2017, effettuate nei confronti di:
 - società controllate direttamente della Presidenza del consiglio dei Ministri e dei Ministeri;
 - di società controllate direttamente da regioni, provincie, città metropolitane, comuni o unioni di comuni;
 - di società controllate direttamente o indirettamente dalle società di cui sopra;
 - di società quotate inserite nell'indice FTSE MIB della Borsa italiana.
- Rottamazione delle liti pendenti. Le controversie tributarie in cui è parte l'Agenzia Entrate, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, possono essere definite col pagamento di tutti gli importi indicati nell'atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione in primo grado e degli interessi da ritardata iscrizione a ruolo. Possono essere definite le controversie con costituzione in giudizio in primo grado del ricorrente avvenuta entro il 31 dicembre 2016 per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si è concluso con pronuncia definitiva. Analogamente a quanto avvenuto con la "rottamazione dei ruoli", la definizione prevede lo stralcio di sanzioni e interessi di mora. La domanda deve essere presentata entro il 30 settembre 2017.
- Locazioni "brevi" con cedolare secca, dal 1º giugno 2017 sarà possibile tassare a cedolare secca, con l'aliquota del 21%, i redditi derivanti dai contratti di locazioni a breve.
- Termini abbreviati per la detrazione dell'IVA, nel limite massimo del termine per la presentazione della Dichiarazione IVA relativa all'anno in cui è sorto il diritto all'esigibilità.
- Riduzione del limite per la compensazione di imposte dirette e IRAP. La compensazione orizzontale deve essere accompagnata dal visto di conformità per importi a partire da 5.000 euro (il limite era prima fissato in 15.000 euro). Anche per l'IVA il limite è stato portato a 5.000 euro.
- Reclamo e mediazione. Il limite fino al quale è obbligatorio l'istituto del reclamo/mediazione è stato innalzato da 20.000 a 50.000 euro. Il nuovo limite si applica agli atti impugnabili notificati a partire dal 1° gennaio 2018.

- Riduzione dell'agevolazione ACE, prevedendo che per la base di calcolo occorre prendere a riferimento, non più gli incrementi netti del patrimonio rispetto a quelli esistenti al 31 dicembre 2010, ma gli incrementi netti rispetto alla dotazione esistente alla chiusura del quinto esercizio precedente. La modifica andrà considerata anche ai fini del calcolo degli acconti IRES dovuti per il 2017.
- Trattamento fiscale degli utili maturati in vigenza dell'opzione IRI in sede di uscita dal regime. In caso di fuoriuscita dal regime opzionale IRI, anche per cessazione dell'attività, le somme prelevate a carico delle riserve di utili formate nei periodi di imposta di applicazione del regime, nei limiti in cui le stesse sono state assoggettate a tassazione separata, concorrono a formare il reddito complessivo dell'imprenditore, dei collaboratori e dei soci. A questi soggetti, al fine di evitare la doppia imposizione degli utili, è riconosciuto un credito d'imposta pari all'imposta.
- Nuove regole di rilascio del DURC in caso di presentazione della dichiarazione di adesione alla rottamazione delle cartelle.
- L'istituzione di una riduzione contributiva a favore delle aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro, ex art. 1, comma 188, legge n. 208/2015 (premi di produttività). Tale disposizione trova applicazione agli accordi sottoscritti a partire dal 25 aprile 2017.

La riduzione del limite per la compensazione di imposte ad euro 5.000,00

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (la cosiddetta"Manovrina") ha stabilito che in materia di compensazioni, la soglia per l'apposizione del visto di conformità (o la firma del Collegio sindacale) si abbassa da 15.000 a 5.000 euro.

Nel caso in cui si utilizzino in compensazione dei crediti in violazione dell'obbligo di apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione della Dichiarazione, o nel caso in cui si utilizzino crediti con visto di conformità o sottoscrizione apposti da soggetti non abilitati, l'Amministrazione procederà a recuperare i crediti utilizzati e ad irrogare sanzioni ed interessi.

Non sono previste novità sul modello IVA TR in caso di utilizzo del credito IVA trimestrale in compensazione orizzontale, per il quale non vi è obbligo di apporre il visto di conformità; va invece apposto in caso di rimborsi superiori a 30.000 euro.

È stato altresì introdotto l'obbligo di utilizzare i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia Entrate (Entratel / Fisconline) per i soggetti IVA che vogliono compensare il credito IVA annuale o di periodi inferiori (precedentemente vi era il limite di esenzione fino a 5.000 euro) o i crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all'IRAP e ai crediti d'imposta da indicare nel quadro RU della Dichiarazione dei redditi.

La Risoluzione n. 57/E del 4 maggio ha chiarito che le nuove norme si applicano a tutti i comportamenti successivi alla loro entrata in vigore e, pertanto, alle dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017. Per le dichiarazioni già presentate entro il 23 aprile prive del visto di conformità restano, invece, applicabili le regole precedenti. Sono ammissibili, dunque, le deleghe di pagamento che, pur presentate successivamente al 24 aprile, utilizzano in compensazione crediti per importi inferiori a 15mila euro emergenti da dichiarazioni senza visto già trasmesse. Sulle dichiarazioni non ancora presentate alla data del 24 aprile o sulle dichiarazioni integrative presentate successivamente a tale data è necessario apporre il visto di conformità se si intende compensare crediti superiori a 5mila euro.

Visti i tempi tecnici necessari per l'adeguamento delle procedure informatiche, il controllo sull'utilizzo obbligatorio dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate per eseguire le compensazioni non avverrà prima del 1° giugno p.v.

Si ricorda che non è possibile utilizzare la compensazione in caso di iscrizione a ruolo di importi a seguito di mancato pagamento delle somme dovute entro il termine assegnato dall'Ufficio.

La cedolare secca sule locazioni brevi

Il Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 (la cosiddetta "Manovrina") ha stabilito che dal 1° giugno 2017 sarà possibile tassare a cedolare secca, con l'aliquota del 21%, i redditi derivanti dai contratti di locazioni a breve. Per locazione "breve" si intendono i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni stipulati da persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività d'impresa, direttamente o tramite agenzie immobiliari, che prevedono eventualmente anche la fornitura del cambio della biancheria e la pulizia dei locali.

Poiché la norma fa riferimento alla data di stipula del contratto e non alla sua decorrenza, le nuove regole dovranno applicarsi a tutti gli accordi sottoscritti a partire dal 1° giugno 2017, indipendentemente dal prodursi degli effetti.

La norma impone ai soggetti che esercitano attività di intermediazione immobiliare, anche tramite portali online (è il caso del portale Airbnb), di trasmettere i dati relativi alle locazioni brevi concluse per mezzo del loro intervento. Questi intermediari sono quindi tenuti a operare, quali sostituti d'imposta, la ritenuta pari al 21% sull'ammontare dei Corrispettivi all'atto dell'accredito, versarla e certificarla.

L'omessa o incompleta comunicazione è punita con una sanzione da 250 a 2.000 euro, ridotta alla metà se la trasmissione avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza o se vengono corretti i dati inviati entro i termini.

Si ricorda che l'applicazione della cedolare secca avviene solo tramite opzione e che può applicarsi anche ai corrispettivi lordi derivanti dai contratti di sublocazione ed ai contratti aventi ad oggetto il godimento dell'immobile a favore di terzi.

La Comunicazione trimestrale delle liquidazioni Iva

L'art. 4, comma 2 , del Decreto Fiscale n. 193/2016, collegato alla Legge di Bilancio 2017, ha introdotto, a partire dal periodo d'imposta 2017, l'obbligo di comunicare trimestralmente i dati delle liquidazioni IVA periodiche (sia nel caso in cui l'imposta sia liquidata mensilmente che trimestralmente).

Sono obbligati alla Comunicazione dei dati delle fatture emesse e ricevute tutti i soggetti passivi IVA, ossia tutti gli operatori economici esercenti attività di impresa, arte o professione ai sensi degli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972. Sono invece esonerati i soggetti che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione IVA annuale e all'effettuazione delle liquidazioni periodiche, sempre che durante l'anno non vengano meno le condizioni di esonero.

Tra i soggetti esonerati ricordiamo:

- i soggetti passivi IVA che per l'anno d'imposta hanno registrato esclusivamente operazioni esenti ai fini IVA;
- i soggetti passivi IVA che si avvalgono del regime forfetario ex lege n. 190/2014 o del regime vantaggio di cui all'art. 27, commi 1 e 2, del D.L. n. 98/2011 (i cosiddetti "forfettari" e "minimi");
- gli enti (es. associazioni sportive) che operano in regime ex lege n. 398/1991;
- i produttori agricoli in regime di esonero ex art. 34, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972.

La Comunicazione deve essere effettuata anche se rileva un'imposta a credito.

L'invio della Comunicazione trimestrale deve avvenire entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre:

- per il I° trimestre 2017 il termine è fissato nel 31 maggio 2017;
- per il II° trimestre 2017 il termine è fissato nel 18 settembre 2017 (a seguito della sospensione estiva dei termini);
- per il III° trimestre 2017 il termine è fissato nel 30 novembre 2017;
- per il IV° trimestre 2017 il termine è fissato nel 28 febbraio 2018.

L'omessa, incompleta o infedele Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza stabilita, ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati.

Si evidenzia che le modalità di invio telematico vedranno l'abbandono della tradizionale piattaforma Entratel / Fisconline a favore dell'utilizzo di un flusso operativo analogo a quello dell'invio delle fatture elettroniche alla Pubblica Amministrazione.

Soglia dei 500 euro per le ritenute applicate dai condomini

La legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di Bilancio 2017) ha modificato la disciplina dei versamenti delle ritenute Irpef operate dal condominio quale di sostituto d'imposta nei confronti dell'appaltatore. In particolare ha stabilito che le ritenute operate dai condomini vanno versate quando raggiungono la soglia di 500 euro; in caso contrario, i termini di versamento sono il 30 giugno e il 20 dicembre di ogni anno.

La nuova norma è entrata in vigore il 1° gennaio 2017.

L'Agenzia Entrate, con la sua circolare n. 8 del 7 aprile 2017, ha precisato che la nuova disciplina esplica effetti anche per le ritenute applicate nel mese di dicembre 2016; dunque, per le stesse il termine di versamento sarebbe stato il 16 gennaio 2017 solo in caso di superamento della soglia dei 500 euro.

L'Agenzia Entrate ha chiarito anche le modalità di calcolo della soglia dei 500 euro precisando che va calcolata sommando le ritenute operate mese dopo mese. A titolo di esempio, se in febbraio vengono applicate ritenute per 400 euro e a marzo ritenute per ulteriori 400 euro, la somma (800 euro) dovrà essere versata entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui viene superata la soglia, in questo caso il 16 aprile.

Il condominio potrà comunque scegliere di continuare a versare le ritenute entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui le ha operate, anche se complessivamente inferiori a 500 euro. Non incorrerà in nessuna sanzione poiché il suo comportamento non arreca danni all'erario e la banca intermediaria non può legittimamente rifiutare il pagamento delle ritenute.

Lo studio resta a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.